



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 211 dell'8 giugno 2011

Di iniziativa dei Consiglieri:

**M. Mei - I. Peduzzi - U. Ponzo - V. Maruccio - I. Rauti - G. Gatti -
L. Romanzi - B. Astorre - E. Montino - R. Del Balzo - P. Sbardella -
R. D'Ambrosio - R. Carlino - G. Melpignano - N. Illuzzi - F. Fiorito -
F. Dalia - M. Brozzi - F. Saponaro - C. Mancini - G. Cetrone -
F. Carducci Artenisio - P.E. Irmici**

Oggetto:

“Estensione al personale della Regione Lazio dei benefici rivenienti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, riproposto dal decreto mille proroghe per il triennio 2012-2014”, relativo alla disciplina dell'esonero dal servizio

PROPOSTA DI LEGGE

“ESTENSIONE AL PERSONALE DELLA REGIONE LAZIO DEI BENEFICI RIVENIENTI DALL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133, RIPROPOSTO DAL DECRETO MILLEPROROGHE PER IL TRIENNIO 2012-2014”, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELL’ESONERO DAL SERVIZIO.

d’iniziativa del consigliere:

MARIO MEI

IVANO PEDUZZI

Mario Peduzzi
V. Maria (Penza)
Cons. Vincenzo MARUCCIO

RAFFI ISABELLA

GATTI GIANFRANCO

LUCIANO RIZANZI

19/5/2010
B...
E...
M...
S...

Raffaele d'Ambruso
ROBERTO CARLINO
GIUSEPPE BELLI (GNA)
MARIO BROZZI
GIULIA COTRONE
GIULIA COTRONE

Al. Esp. D'Ambruso

RELAZIONE

L'Art. 72, commi 1 - 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133 recante "*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*", riproposto dal decreto c.d. milleproroghe per il triennio 2012-2014, ha introdotto **l'istituto dell'esonero dal servizio** che il personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, può chiedere nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni.

La Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica - ha fornito, con diverse Circolari esplicative, alcune indicazioni in merito alla interpretazione delle disposizioni normative al fine di favorire condotte omogenee da parte delle pubbliche amministrazioni in ordine all'applicazione dell'istituto in questione.

L'Art. 72 della legge n. 133/2008 e le Circolari emanate, comunque, non citano, né fanno riferimento al personale dipendente dalle Regioni perché possano beneficiare di tali disposizioni, lasciando evidentemente alle stesse Regioni la possibilità di decidere e legiferare autonomamente su tale materia.

Il collocamento in posizione di esonero non rappresenta una fattispecie a regime, ma un istituto che può essere utilizzato ai fini di una progressiva riduzione del personale in servizio e, a seconda dei requisiti e della domanda del soggetto interessato, può essere disposto dall'Amministrazione per la durata massima di un quinquennio.

La domanda di collocamento nella posizione di esonero è irrevocabile e deve essere presentata entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che nel corso del medesimo anno egli maturi il richiesto requisito minimo di anzianità contributiva, pari a 35 anni per conseguire la pensione di anzianità.

L'accoglimento della domanda non sarà automatica, ma richiederà una valutazione da parte dell'Amministrazione in base alle proprie esigenze funzionali ed organizzative.

La P.L. che si presenta non configura la posizione di esonero come una cessazione dal servizio, ma come una sospensione del rapporto di impiego o di lavoro, di durata variabile, fino ad un massimo di 5 anni.

Pertanto, il dipendente esonerato dal servizio non potrà instaurare rapporti di lavoro con altri soggetti pubblici o privati escludendogli in tal modo la possibilità di cumulo di impieghi.



Il dipendente, invece, potrà svolgere prestazioni di lavoro autonomo con carattere di occasionalità, continuatività e professionalità purché non a favore di amministrazioni pubbliche o società o consorzi dalle stesse partecipate e purché dall'esercizio di tale attività lavorativa non derivi pregiudizio all'amministrazione di provenienza.

Anzi è consentito ed incentivato lo svolgimento **dell'attività di volontariato.**

Il personale collocato in posizione di esonero ha diritto ad un trattamento economico temporaneo pari al 50% di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione.

Tale trattamento è elevato al 70% nel caso in cui, durante il periodo di esonero, il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato opportunamente documentata e certificata presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione ecc.

Al termine del periodo di esonero il dipendente conseguirà il trattamento di pensione che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio o per raggiunti limiti di età o per aver maturato l'anzianità contributiva di 40 anni, indipendentemente dall'età anagrafica.

La Regione Lazio in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo interno, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero.

Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.

Nell'ottica del provvedimento varato dallo Stato, la Regione Lazio potrebbe legiferare in tal senso, senza incorrere in eventuali rischi di natura giuridica o contabile.

Razionalizzare, rafforzare e rinnovare le forze lavoro potrebbe essere una motivazione valida da perseguire da parte della Regione Lazio.

Si precisa che la suddetta proposta di disegno di Legge non comporta nuove o maggiori spese a carico del Bilancio Regionale.

Roma, lì 25 maggio 2011



Art. 1
(Esonero dal servizio)

1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014, il personale in servizio presso la Regione Lazio può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di quarant'anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai dipendenti interessati, improrogabilmente entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiunga il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto.

2. Relativamente all'anno 2012, in deroga a quanto disposto nel comma 1, il termine massimo per la presentazione della domanda di esonero dal servizio è fissata al 30 novembre 2011.

3. E' data facoltà alla Regione Lazio, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione.

4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse e accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, associazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e altri soggetti che operano comunque nel campo sociale, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal 50 per cento al 70 per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.

5. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni



consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

7. La Regione Lazio, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo interno, può procedere ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomutate da quelle consentite in tale anno. L'applicazione delle presenti disposizioni non può comportare incrementi di spesa per il personale.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche alle agenzie e agli enti strumentali della Regione Lazio, nonché alle società partecipate dalla stessa Regione, nel rispetto della capienza dei propri bilanci. La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art 39 "Statuto della Regione Lazio" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lazio.

